

CONVENZIONE

tra enti ai sensi dell'art. 23 del ccnl del 16.11.2022 e dell'art 1 comma 557 l. 311 del 2004

PREMESSO CHE:

l'istituto dello “**scavalco condiviso**” espressamente disciplinato per gli enti locali, dall'art. 1 comma 124 della L. 145/2018, per cui è consentito utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso o co-utilizzo).

l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 che prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti **possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti** cui si applica il presente CCNL **per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.**

la fattispecie denominata “**scavalco d'eccedenza**” trova la propria disciplina, originariamente, **nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004**, a tenore del quale: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.*

la Corte dei Conti Puglia con Deliberazione n. 149/2023/PAR, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile:

- **ammette la possibilità** che un ente locale possa fare ricorso **contestualmente** e, con riferimento al medesimo dipendente, **ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d'eccedenza”**
- **anche in presenza di una convenzione tra enti e previa autorizzazione** dell'Ente di appartenenza, **il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali** d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL 1554)
- Per quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 (oggi sostituito dall'art. 23 del CCNL del 16.11.2022) e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno dell'altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL1554).

il Comune di Castiglione di Sicilia, ai sensi della sopra citata disposizione normativa, con nota acquisita al protocollo generale in data 25/09/2024 protocollo 8633, ha chiesto

l'autorizzazione per l'utilizzazione, del dipendente Cantali Sebastiano appartenente all' Area Funzionari EQ;

che, previo parere favorevole da parte del Sindaco e del Segretario comunale e la disponibilità manifestata dal dipendente interessato, il Comune di Maniace, nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti, con deliberazione di G.M. n. 48 del 30/09/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo al Comune di Maniace, ha autorizzato il predetto dipendente a prestare la propria attività lavorativa per un tempo di lavoro complessivo pari a 12 (dodici) ore settimanali, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio di 36 ore e nel rispetto delle norme di legge, presso il Comune di Castiglione di Sicilia, nelle giornate di Martedì e di Venerdì;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Castiglione di Sicilia, del sig. Cantali Sebastiano dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Maniace, appartenente all' Area Funzionari EQ Responsabile dell' Area Affari Generali, per lo svolgimento presso il Comune utilizzatore della propria attività lavorativa. Il Comune di Castiglione di Sicilia, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata sino al 30/06/2025 a decorrere, così come richiesto dal Comune di Castiglione di Sicilia senza soluzione di continuità dal 02/10/2024.

Art. 3 - Articolazione della prestazione lavorativa

Il dipendente Cantali Sebastiano, presterà attività lavorativa presso il Comune di Castiglione di Sicilia, per un tempo di lavoro di 12 (dodici) ore settimanali. Detta attività lavorativa si svolgerà al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di Maniace, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro principale che verrà appositamente regolamentato e, comunque, tale da non superare la durata massima consentita di 48 ore settimanali.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Maniace a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.).

Le ferie maturate per l'attività prestata al Comune di Castiglione di Sicilia dovranno essere fruiti nelle giornate in cui il dipendente presterà ivi servizio.

Art. 5 - Trattamento economico

Il Comune di Castiglione di Sicilia, provvederà alla corresponsione delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso l'Ente di appartenenza, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attività prestata. Tale compenso sarà corrisposto direttamente al Comune di Maniace, che procederà regolarmente e mensilmente ad anticipare e, corrispondere tutti gli emolumenti al Dipendente, demandando al Responsabile Servizio Economico Finanziario l'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei

tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso di oneri dovuti dal Comune di Castiglione di Sicilia.

Il Comune di Castiglione di Sicilia provvederà altresì il rimborso delle spese direttamente al Dipendente.

Art. 6 - Risoluzione anticipata

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del termine della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per espressa volontà del dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l'impossibilità da parte dello stesso di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dati personali

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i due enti deve essere risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - Norme finali Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto .

PER IL COMUNE DI Maniace - Il Sindaco – Franco Parasiliti Parrecello

PER IL COMUNE DI Castiglione – La Commissione Straordinaria